

## **Ufficio Studi CODAU**

*"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"*

### **Quesito**

#### **Trattamento economico dei professori universitari reclutati ex art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.**

In riferimento al superiore oggetto, con la presente si richiede un parere in merito alla seguente situazione che sta interessando il nostro ateneo:

dal 1° novembre 2012 hanno preso servizio presso i diversi dipartimenti n. 3 nuovi professori universitari di prima fascia, reclutati secondo la procedura di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

In particolare, n. 2 professori, già in servizio come professori di seconda fascia presso altri atenei ed in possesso dell'idoneità a professore di prima fascia (conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117), sono stati chiamati con il procedimento di cui all'art. 18 della l. n. 240 del 2010, come professori universitari di ruolo di prima fascia; il terzo, già in servizio presso altro ateneo come professore universitario di prima fascia, è stato chiamato con il procedimento di cui all'art. 18 della l. n. 240 del 2010, come professore universitario di ruolo di prima fascia.

L'interrogativo riguarda il trattamento economico da corrispondere ai suddetti professori ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232.

Più in particolare si chiede di conoscere se i tre professori ricadano tutti nel campo di applicazione dell'art. 3 del suindicato decreto in quanto assunti ai sensi della l. n. 240 del 2010 (cfr. art. 1, comma 2, lett. c. del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232).

### **RISPOSTA AL QUESITO**

Con riferimento alle situazioni prospettate si evidenzia che per i primi non sembrano esserci dubbi. Ricadono nel nuovo trattamento economico per progressioni triennali. I soggetti erano professori associati vecchio regime, diventano ordinari, cambiano ruolo senza passare dal periodo di straordinariato e, pertanto, sono anche soggetti al nuovo regime tabellare previsto dal dpr 232/2011. Ovviamente se come associati avevano una retribuzione maggiore, lo stesso DPR 232/2011 prevede la corresponsione di un assegno personale.

Per il professore ordinario "trasferito" il problema, è più complesso, perché si tratta di professori ordinari che in pratica si trasferiscono utilizzando le procedure di cui all'articolo 18 e i conseguenti regolamenti attuativi. Sono soggetti che hanno fatto il periodo di straordinariato e sono stati confermati presso un altro ateneo.

La partecipazione alle procedure in questo caso ex art. 18 è servita solo a realizzare una modalità di trasferimento (lo ha asserito il ministero nella nota prot.2330 del 20/4/2011 in cui si precisa che le procedure di trasferimento di I e II fascia sono assorbite da quanto disposto dall'art.18 comma 1 lett. b della legge 240/2010). In questo particolare caso apparirebbe incongruo proiettare nel nuovo sistema economico che non prevede più periodo

di conferma e ricostruzione di carriera, dipendenti che hanno già scontato il periodo di conferma e hanno fruito della ricostruzione di carriera.

In concreto gli effetti di questa scelta possono essere più favorevoli per l'interessato sia perché, avendo usufruito della ricostruzione di carriera nel vecchio sistema per scatti biennali potrebbe aver maturato una classe i cui importi sono superiori alla classe 0 del nuovo sistema, sia perché in base al DPR 232/2011 può fruire di un ulteriore scatto biennale (automatico, a differenza di quelli nel nuovo sistema) prima di entrare nel sistema di progressione triennale.